FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI SIRACUSA

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

Viale A. Diaz, 11 - Tel. 0931.60285 SIRACUSA F.I.L.C.A. - C.I.S.L. Via Arsenale, 40 - Tel. 0931.61544 SIRACUSA

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. Viale S. Panagia, 205/207 - Tel. 0931.963202 SIRACUSA

MINIMI DI RETRIBUZIONE ORARIA INDENNITÀ INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE per gli Operai Edili valevole dal 1° APRILE 2010

FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI - Siracusa FILLEA - C.G.I.L. FILCA - CISL FeNEAL - UIL

Minimi di retribuzione mensili in applicazione del C.C.N.L. del 19/04/2010 e dell'Accordo Integrativo Provinciale del 17/05/2007 valevole per gli Operai edili della Provincia di Siracusa dal 1° APRILE 2010

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	OPERAIO QUARTO LIVELLO	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIVELLO	OPERAIO QUALIFICATO 2º LIVELLO	OPERAIO COMUNE 1º LIVELLO	CUSTODE GUARDIANO SENZAALLOGGIO	CUSTODE GUARDIANO CON ALLOGGIO
PAGA BASE 1/04/2010	5,983	5,555	5,000	e 4,273	3,845	3,418
CONTINGENZA 1/11/91	3,013	3,001	2,985	2,965	2,367	1,973
IND. TERR. SETT. 17/05/2007	1,105	1,022	0,927	- 0,807	0,723	0,643
Elem. Econ. Terr. 17/05/2007	0,342	0,317	0,286	< 0,244	0,220	0,195
E.D.R. EX PROTOCOLLO 31/07/1992	090'0	090'0	090'0	09000	090'0	0,060
IMPONIBILE CASSA EDILE	10,503	9,955	9,258	8,349	7,215	6,289
Magg. 18,50% su ore lavorate/malattia/	1,943	1,841	1,712	1,544	1,334	1,163
Magg. 9,25% in caso inf. e mal. Prof.	0,971	0,920	0,856	0,772	0,667	0,581
Magg. 1,35% (vedi accantonamento)	0,086	0,082	0,076	690'0	090'0	0,052
RIPOSI ANNUI 4,95% (su ore lavorate) (su ore lavorate) (su ore festività) (su ore mal. inf mal. Prof.)	0,519	0,492	0,458	0,413	0,357	0,311
ACCANTONAMENTO CASSA EDILE CONTR. AGG. 1,35% (su ore effettive lavorate) (su ore festività)	0,086	0,082	0,076	690'0	0,060	0,052
G.N FERIE - 14,20% (su ore effett. lavorate) (su ore festività) (su ore malattia/inf)	1,491	1,413	1,314	1,185	1,024	0,893
G.N FERIE - 7,10% (solo in caso di inf. e mal. Prof.) sulla base di 40 ore settimanali	0,745	902'0	0,657	0,592	0,512	0,446
				,		

INDENNITÀ DI PERCORSO - A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del 17/05/2007 si conviene che al dipendente chiamato a lavorare all'interno ed all'esterno della cinta urbana, compete una indennità adeguata all'attuale prezzo del biglietto del mezzo pubblico.

pari a 🗧 0,250 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. - La suddetta indennità non viene erogata nel momento in cui si verifica la fattispecie dell'art. 25 del INDENNITÀ SOSTITUTIVA MENSA. A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del 17/05/2007, compete una indennità sostitutiva mensa di € 2,00 giornaliere, vigente C.C.N.L. o dell'art. 9 Int. Prov. 13/3/1990. INDENNITÀ DI PRESENZA - A norma del verbale di accordo del 19/7/1978, soltanto entro i limiti del territorio di competenza del Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa e per lavori edili connessi alle attività industriali, nonché per lavori pubblici di infrastrutture industriali, le imprese erogheranno a tutti i dipendenti la somma di € 0,077 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata a titolo di indennità di presenza.

...

DAL 1° APRILE 2010

PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN MALATTIA AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE							
	Indennità carenza per i primi 3 giorni			Indennità integrativa al giorno			
	1	2	3	4	5	6	
	Mal. fino a	Mal. superiore a	Mal. superiore a	dal	dal	dal	
	6 giorni	6 giorni	12 giorni	4° al 20°	21° al 180°	181° al 12° mese	
Operaio IV livello	Vedi note	34,806	69,613	22,972	7,448	34,806	
Operaio III livello O.S.	col. 1	32,980	65,960	21,766	7,057	32,980	
Operaio II livello O.Q.	VALIDITA'	30,656	61,313	20,233	6,560	30,656	
Operaio I livello O.C.	01/07/2009	27,627	55,254	18,233	5,912	27,627	
Cust. senza allog.	AL	23,847	47,695	15,739	5,103	23,847	
Cust. con allog.	30/06/2010	20,761	41,522	13,702	4,442	20,761	

- Col. 1 La carenza, in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni, è erogata direttamente dall'Impresa all'operaio nella misura del 50% della retribuzione prevista dall'art. 24 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004:

 L'erogazione sarà valida per un massimo di tre eventi morbosi nell'anno di sperimentazione (1 Luglio 2009 30 Giugno 2010). Per avere riconosciuto il rimborso dalla Cassa edile di quanto anticipato al lavoratore, le aziende dovranno presentare la relativa documentazione, di cui ai punti 3°, 3b e 3c del verbale del 26 aprile 1988, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia mensile. Nel caso di documentazione mancante o carente la Cassa Edile richiederà con raccomandata A/R, l'integrazione della stessa, la quale dovrà essere presentata dall'Azienda entro ulteriori 60 giorni pena la perdita del diritto al rimborso.
- Col. 2 Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da 7 a 12 giorni.
- Col. 3 Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da oltre 12 giorni.
- Col. 4 Indennità giornaliera per malattia dal 4° al 20° giorno.
- Col. 5 Indennità giornaliera per malattia dal 21° al 180° giorno.
- Col. 6 Indennità giornaliera per malattia dal 181° al Compimento del dodicesimo mese.

DAL 1° APRILE 2010

PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE.

SETTIMAN	A LAVORATIVA D	I 40 ORE
Qualifica	1 dal 2° al 90°	2 dal 91° in poi
Operaio IV livello	16,289	3,132
Operaio III liv. O.S.	15,434	2,968
Operaio II liv. O.G.	14,347	2,759
Operaio I liv. O.C.	12,929	2,486
Cust. senza all.	11,160	2,146
Cust. con all.	9,716	1,868

Col. 1 - Indennità giornaliera per infortunio dal 2° al 90° giorno Col. 2 - Indennità giornaliera per infortunio dal 91° giorno in poi

NOTE

Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa edile, le ore comunque retribuite, nonchè quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione quadagni.

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si chiede il rimborso. (Acc. Prov. 26/4/88 paragr. 2).

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore di malattia, ore di infortunio.

FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI **SIRACUSA**

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

Viale A. Diaz, 11 - Tel. 0931.60285 SIRACUSA

F.I.L.C.A. - C.I.S.L. Via Arsenale, 40 - Tel. 0931.61544 **SIRACUSA**

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. Viale S. Panagia, 205/207 - Tel. 0931.963202 **SIRACUSA**

Minimi di retribuzione mensili in applicazione del C.C.N.L. del 19/04/2010 e dell'Accordo Integrativo Provinciale del 17/05/2007 valevole per gli IMPIEGATI EDILI della Provincia di Siracusa dal

1° APRILE 2010

2.377,40
2.194,70
1.913,84
1.814,06
1.718,96
1.598,25
1.440,64

- A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del 17/05/2007 compete una indennità sostitutiva mensa di € 2,00 giornaliere pari a € 0,250 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. La suddetta indennità non viene erogata nel momento in cui si verifica la fattispecie dell'art. 25 del vigente C.C.N.L. o dell'art. 9 Int. Prov. 13/03/1990.
- A norma del verbale di accordo del 19/7/1978, soltanto entro i limiti del territorio di competenza del Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa e per i lavori edili connessi alle attività industriali, nonché per lavori pubblici di infrastrutture industriali, le imprese erogheranno a tutti i dipendenti la somma di € 0,077 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato a titolo di indennità di presenza.
- A norma dell'accordo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. del 17/05/2007 si conviene che al dipendente chiamato a lavorare all'interno ed all'esterno della cinta urbana, compete una indennità adeguata all'attuale prezzo del biglietto del mezzo pubblico. Le predette indennità non sono dovute nel caso che l'impresa vi provveda con mezzi propri.
- € 10,329 per 13 mensilità.